



PROVINCIA DI SALERNO

Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n. 8

N. o.d.g. 6

N. **356** del registro generale

Oggetto: Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei titolari di cariche elettive..

L'anno duemilaventi, il giorno ventitré del mese di dicembre alle ore 12,00, nell'aula consiliare in Palazzo Sant'Agostino.

Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 18 dicembre 2020, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Michele Strianese e i Consiglieri signori:

1) AMETRANO Marcello	Presenti	9) RESCIGNO Antonio	Presenti
2) CERRETANI Luca	NO	10) RUBERTO Giuseppe	NO
3) DE NICOLA Fausto	NO	11) SAGARESE Antonio	
4) GUZZO Giovanni		12) SANTORO Dante	
5) IAQUINANDI Marco		13) SANTORO Felice	
6) IMPARATO Paolo		14) SERVALLI Vincenzo	NO
7) LONGO Valerio		15) SICA Ernesto	NO
8) MEMOLI Pasqualina		16) STANZIOLA Carmelo	

Presenti N. **12**

Assenti N. **5**

Assume la presidenza il dottor Michele Strianese, Presidente della Provincia.

Partecipa il dottor Pasquale Papa, Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della seduta.



PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale

Data 17 dicembre 2020

N. 11 registro Settore

SETTORE PROPONENTE SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei titolari di cariche elettive.

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione di Consiglio provinciale 14 febbraio 2013, n.5, è stato approvato il Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza della Provincia;

Considerato che la materia è stata ampiamente rivisitata dal legislatore a seguito del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, il cui articolo 14, comma 1, testualmente recita:

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

Visti gli art.3, comma 1-ter, e 9 della citata norma ai sensi dei quali, rispettivamente, per ridurre gli oneri di pubblicazione, l'Autorità Nazionale Anticorruzione può precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione e, per evitare duplicazioni, nella sezione “Amministrazione trasparente” di una amministrazione può essere realizzato un collegamento ipertestuale che rinvia ai siti istituzionali dove detti dati sono pubblicati;

Rilevato che la predetta Autorità, per quanto concerne gli amministratori provinciali, è intervenuta in più occasioni (delibere nn. 241 e 641 del 8 marzo e 14 giugno 2017) per precisare che, trattandosi di ente di secondo livello, la provincia assolve agli obblighi in parola in una forma semplificata rispetto ai comuni, in quanto può rinviare ai siti istituzionali dei Comuni presso cui i medesimi ricoprono la carica elettiva di primo livello, in osservanza delle citate disposizioni di legge;

Richiamata la delibera ANAC 17 giugno 2020, n.537, in cui si afferma che in un'ottica di razionalizzazione, semplificazione e limitazione degli oneri per le amministrazioni, il regime di trasparenza dei componenti, eletti o nominati, degli organi dell'ente di secondo livello è lo stesso già applicato nei Comuni dai quali provengono;

Rilevato che, di conseguenza, per i titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti qualora eletti, nominati, o componenti di diritto degli organi politici delle province va esclusa la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. f) dell'art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013;

Ritenuto, pertanto, nel riesaminare le modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza dei titolari di cariche elettive, di conformarsi al più recente e citato orientamento espresso dall'ANAC con la citata delibera 17 giugno 2020, n.537;

Ritenuto, altresì, di ricomprendere nel regolamento in parola anche le modalità attraverso le quali gli amministratori provinciali adempiono a quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 in merito alla pubblicazione sul sito della Provincia delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione della proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica ed esprime parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e che il parere di regolarità contabile non è dovuto in quanto l'atto non comporta spese;
- Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC.”,

Ritenuto di sottoporre all'approvazione del Consiglio provinciale il regolamento di cui trattasi,

PROPONE AL CONSIGLIO

1. Approvare il Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei titolari di cariche elettive, composto di 6 articoli, che si allega al presente provvedimento e ne forma parte integrante e sostanziale;

2. dare atto che è abrogato il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio provinciale 14 febbraio 2013, n.5;

3. dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio dell'Ente;

4. demandare al dirigente competente la pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Salerno, 18 dicembre 2020

Il Segretario Generale
Pasquale Papa
Firmato digitalmente

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale 23dicembre 2020, n.356

Il Segretario Generale illustra gli aspetti salienti del nuovo regolamento, redatto in ossequio ai più recenti orientamenti espressi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione .

Il Presidente della Provincia, constatata l’assenza di richieste di intervento, pone ai voti la suestesa proposta di deliberazione n. 11 del Settore Segreteria Generale come innanzi formulata che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Con votazione resa in forma palese e per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

presenti	12	;	votanti	12	;	astenuiti	/
favorevoli	12	;	contrari	/			

DELIBERA

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione n.11 del Settore Segreteria Generale come innanzi formulata.

Il Presidente della Provincia proclama il risultato della votazione sulla sopra richiamata proposta di deliberazione con la formula “Il Consiglio approva all’unanimità”.

Si dà atto che il testo integrale degli interventi è nell’audio registrazione allegata agli atti della seduta.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole**
- Contrario**
- Non dovuto**

Salerno, 18 dicembre 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)
Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole**
- Contrario**
- Non dovuto**

Salerno, 18 dicembre 2020

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)
Firmato digitalmente

Parere di conformità

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull'atto:

- Favorevole**
- Contrario**
- Non dovuto**

Salerno, 18 dicembre 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)
Firmato digitalmente

Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio "Supporto agli Organi dell'Ente, Trasparenza e URP", ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
(PASQUALE PAPA)
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)
Firmato digitalmente



PROVINCIA DI SALERNO

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza delle informazioni dei titolari di cariche elettive
Approvato con deliberazione di Consiglio provinciale 23 dicembre 2020, n.356

Articolo 1

Principi generali

1. La trasparenza integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
2. L'economicità dell'attività amministrativa nell'assolvimento degli obblighi oggetto del presente regolamento, è perseguita attraverso la razionalizzazione, la semplificazione e la limitazione degli oneri per le amministrazioni interessate.
3. Agli obblighi in parola corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti delle amministrazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza delle informazioni del Presidente e dei Consiglieri della Provincia di Salerno.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono previste per disposizione di legge e riguardano:
 - a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
 - b) il curriculum;
 - c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
 - d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
 - f) (per i soli amministratori provinciali titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti) le dichiarazioni reddituali e patrimoniali iniziali, nonché le annuali attestazioni e dichiarazioni, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso;
 - g) le dichiarazioni iniziali e successive di insussistenza di cause ostative a ricoprire le cariche di amministratore provinciale.

Articolo 3

Accesso alle informazioni

1. Nella pagina iniziale del sito internet della provincia è collocata un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", al cui interno sono pubblicati i dati, i documenti e le informazioni indicati nel presente regolamento.
2. Al fine di evitare oneri amministrativi, la Provincia, quale ente di secondo livello, assolve agli obblighi di pubblicazione delle informazioni elencate all'articolo 2, comma 2, lettere b) e da d) a f), mediante collegamento che dalla sezione "Amministrazione trasparente" dell'Ente conduce ai siti istituzionali dei Comuni in cui il Presidente e i Consiglieri provinciale ricoprono l'incarico di primo livello, dove detti dati sono pubblicati.
3. La pubblicità, nelle forme descritte nel presente regolamento, è assicurata entro tre mesi dall'entrata in carica dei titolari di cariche elettive della Provincia e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato.

Articolo 4

Dichiarazioni annuali

1. I titolari di cariche elettive, prima della deliberazione consiliare di convalida, sono tenuti a depositare una dichiarazione di insussistenza di cause ostative a ricoprire la carica di amministratore provinciale e a presentare la stessa annualmente nel corso del mandato.
2. I consiglieri delegati, all'atto del conferimento della delega presentano una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità a ricoprire l'incarico; nel corso dell'incarico presentano annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità a svolgere lo stesso.
3. Le dichiarazioni di cui al comma precedente sono tempestivamente pubblicate a cura del Servizio Supporto agli Organi, Trasparenza e URP (di seguito indicato Servizio).

Articolo 5

Compiti dell'Amministrazione

1. Il Servizio effettua quanto indicato agli articoli 3 e 4, comma 2, pubblica tempestivamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e pubblica annualmente quelle di cui alla lettera c).
2. Il Servizio, entro tre mesi dall'assunzione della carica, ed annualmente entro il mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, invia agli interessati la modulistica predisposta per adempiere direttamente presso la Provincia e monitora l'assolvimento degli obblighi degli amministratori provinciali presso i Comuni dove ricoprono la carica elettiva di primo livello.
3. Entro quindici giorni dalla scadenza dei termini indicati al comma precedente, il Servizio riferisce al RPCT della Provincia le risultanze del collegamento ipertestuale di cui all'articolo 4, comma 2, e degli atti pervenuti direttamente all'Ente.
4. Il RPCT della Provincia, diffida gli eventuali inadempienti a provvedere e, qualora la pubblicazione non avvenga, segnala l'inadempimento ai comuni di provenienza degli amministratori interessati.
5. Il RPCT della Provincia, ove permanga l'inadempienza al termine del procedimento descritto al comma precedente, segnala all'ANAC la mancata pubblicazione riscontrata per i provvedimenti di competenza.

Articolo 6

Assemblea dei Sindaci

1. Il Servizio assolve ogni obbligo di pubblicazione delle informazioni riguardanti l'Assemblea dei Sindaci mediante collegamento che dalla sezione "Amministrazione trasparente" dell'Ente conduce ai siti istituzionali dei 158 Comuni dove i componenti sono Sindaci.